


GP2020-03

HO TROVATO QUESTE MASCHERINE : VANNO BENE?
Una mappa per orientarsi negli ambienti di lavoro non sanitari

Quando devo usarla? E quale devo usare?



D.P.I. – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, tipo facciali filtranti P2-P3



D.M. – DISPOSITIVI MEDICI, tipo mascherine chirurgiche




AREA DI OBBLIGO: CASI IN CUI L'UTILIZZO PROFESSIONALE È OBBLIGATORIO

(per disposizione normativa, prescrizione istituzionale o altra condizione cogente)

E quali sono questi casi? Vedi NOTA 1

Dispositivi conformi alla norma UNI EN 149:2009: marchiati CE oppure approvati dall'INAIL (art. 15, comma 3, D.L. 17/03/2020 n. 18)
N.B. In questi casi sono oggi utilizzabili anche i D.M. descritti qui a fianco (art. 16, comma 1, D.L. 17/03/2020 n. 18)



Dispositivi conformi alle norme UNI EN 14683:2019 e UNI EN 10993:2010: marchiati CE oppure approvati dall'I.S.S. – Istituto Superiore di Sanità (art. 15, comma 2, D.L. 17/03/2020 n. 18)

AREA DI PRECAUZIONE: CASI IN CUI L'UTILIZZO PROFESSIONALE NON È OBBLIGATORIO, MA SI DECIDE DI USARLE LO STESSO A SCOPO PRECAUZIONALE

(per «scelta» del Datore di lavoro)

E quali sono questi casi? Vedi NOTA 2

Premesso che in questi casi, a rigore, «*si potrebbe anche fare a meno di usarle*», si ritiene che in via straordinaria e temporanea, in periodo di emergenza sanitaria COVID-19 e di correlate difficoltà di approvvigionamento, oltre ai D.P.I. e ai D.M. descritti sopra **si possano usare anche mascherine filtranti che non si configurano né come D.P.I. né come D.M., quindi non marchiate CE e non ancora approvate da INAIL o I.S.S.**, prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio (art. 16, comma 2, D.L. 17/01/2020 n. 18), purché i produttori garantiscano che tali mascherine non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione d'uso prevista dai produttori.



N.B. L'utilizzo di questa tipologia di mascherine filtranti è ammesso per «gli individui presenti sull'intero territorio nazionale» (D.L. 18/2020), ad eccezione di operatori sanitari durante il servizio e di lavoratori per i quali è prescritto l'uso di specifici dispositivi di sicurezza (cioè, appunto, per i casi in AREA DI OBBLIGO)



Efficacia e sicurezza dei dispositivi dipendono sempre dall'uso corretto e dall'adozione di scrupolose misure igieniche, secondo istruzioni del produttore. Sul tema vedi anche la nostra Guida Pratica GP2020-02 di marzo 2020 «**MASCHERINE CHIRURGICHE O FACCIALI FILTRANTI? - Indicazioni per gli ambienti di lavoro non sanitari**» (sito: www.studiovicentin.it – Area APPROFONDIMENTI → GUIDE PRATICHE)

NOTA 1 – AREA DI OBBLIGO IN AMBIENTI DI LAVORO NON SANITARI: QUALI SONO I CASI IN CUI L'UTILIZZO PROFESSIONALE È OBBLIGATORIO?

- ❖ Lavoratori che, nello svolgimento della propria attività, sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro.
- ❖ Soggetti sintomatici (temperatura corporea superiore a 37.5 °C, sintomi di infezione respiratoria quali tosse, sintomi influenzali) eventualmente presenti in ambiente di lavoro, fino al loro allontanamento (per i soggetti sintomatici sono indicate «mascherine tipo chirurgico»).
- ❖ Persone che assistono i soggetti sintomatici eventualmente presenti in ambiente di lavoro, fino al loro allontanamento.
- ❖ Lavoratori che eseguono mansioni o interventi per i quali il rischio di esposizione comporta, in forza di disposizioni specifiche di settore o all'esito della valutazione dei rischi, l'utilizzo di un «vero e proprio» Dispositivo di Protezione Individuale, ad es.:
 - lavori di pulizia e sanificazione di ambienti in cui ha soggiornato un soggetto risultato positivo a COVID-19;
 - circostanze in cui il lavoratore può venire a contatto con “soggetti non immediatamente identificabili”, come nei servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine
 - lavori presso reception, casse di negozi e sportelli aperti al pubblico, in assenza di idonei schermi divisorii trasparenti;
 - circostanze che impongono «contatti stretti» (rif. European Centre for Disease Prevention and Control), ad es. contatto diretto tra due persone (faccia a faccia) a distanza < di 2 metri e si durata > di 15 minuti oppure compresenza di più persone in un ambiente chiuso (ufficio, aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) per almeno 15 minuti a distanza inferiore a 2 metri.

P.S. Rientrano tra i casi in cui l'utilizzo professionale è obbligatorio anche gli operatori sanitari in servizio, secondo standard e procedure specifici per gli ambienti di lavoro di tipo sanitario.

NOTA 2 – AREA DI PRECAUZIONE IN AMBIENTI DI LAVORO NON SANITARI QUALI SONO I CASI IN CUI L'UTILIZZO PROFESSIONALE È PRECAUZIONALE?

- ❖ Lavoratori che non rientrano nei casi illustrati nella NOTA 1 e che comunque, pur non essendoci un obbligo rigoroso, per decisione del Datore di lavoro sono tenuti in via precauzionale ad utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine filtranti), ad es.:
 - lavoratori che, nello svolgimento della loro attività, **mantengono costantemente una distanza interpersonale superiore ad un metro** e non si trovano in altre condizioni rientranti nell'AREA DI OBBLIGO (vedi sopra, ad es. prolungati contatti diretti « faccia a faccia» o prolungate compresenze in ambienti chiusi a meno di 2 metri)

P.S. Fuori dall'ambito professionale/lavorativo, rientrano in questo caso «gli individui presenti sull'intero territorio nazionale» che utilizzano dispositivi di protezione delle vie respiratorie (bocca e naso):

- per libera scelta precauzionale del singolo individuo;
- per prescrizioni di Autorità competenti, come l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto del 3 aprile 2020 che dispone, fino al 13 aprile, l'«obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all'aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca, di perimetrazione dell'area, di mantenimento di un unico accesso e di ogni strumento per evitare gli assembramenti».

PRO MEMORIA (FUORI DAL RISCHIO COVID-19): è appena il caso di ricordare che le indicazioni della presente guida non riguardano, e quindi lasciano integralmente valide, le misure di prevenzione e protezione da specifici rischi di natura inalatoria di derivazione tipicamente professionale (ad es. DPI per esposizione ad agenti chimici e cancerogeni/mutageni in forma di polveri e gas/vapori)